



## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 13/08/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF.

L'anno **duemila DODICI** il giorno **TREDICI** del mese di **AGOSTO** alle ore **11.00**, nella nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale. Presiede l'adunanza il Sig. dr. **Natalino BARBATO**, nella sua qualità di **SINDACO pro-tempore** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	<b>BARBATO NATALINO</b>	<b>SI</b>	
2	<b>TROTTA GIANCARLO</b>	<b>SI</b>	
3	<b>SANTANGELO ANTONIO</b>	<b>SI</b>	
4	<b>TROTTA GERARDO</b>	<b>SI</b>	
5	<b>CARLONE ARMANDO</b>	<b>SI</b>	
6	<b>FEOLA DOMENICO</b>	<b>SI</b>	
7	<b>CAROCCIA PASQUALE</b>	<b>SI</b>	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: =====

E' presente, senza diritto al voto, l'assessore esterno =====.

Partecipa il Segretario Comunale **d.ssa Claudia VERTULLO** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente in ordine alla regolarità Contabile e Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. d.lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi 13/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Carlo SCARPA

Il Cons. CARLONE provvede ad illustrare brevemente la proposta della presente deliberazione;  
Il Cons. CAROCCIA dice di ritenere inutile l'introduzione della nuova imposta considerato che il Comune di Stio ha molte entrate e che, pertanto, non vi è l'esigenza di introdurre l'addizionale IRPEF. Preannuncia voto contrario.  
Il Cons. SANTANGELO dice che i proventi dell'addizionale IRPEF saranno impiegati per i servizi in generale e per la realizzazione di OO.PP. di piccola entità per le quali l'Amministrazione precedente aveva perso i finanziamenti.  
Il SINDACO dice che è stata una scelta difficile determinata dalle notevoli difficoltà finanziarie in cui versa il Comune, difficoltà che si possono evidenziare dai RR.PP. di cui il Comune è al momento gravato, ammontanti a circa trecentomila euro.

## Il Consiglio Comunale

VISTA e richiamata la proposta del SINDACO, di seguito riportata;

### PROPOSTA A CURA DEL SINDACO

#### OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

Il Sindaco rappresenta che l'Amministrazione ha ritenuto di dover applicare l'addizionale IRPEF in considerazione di quello che può essere il minore introito derivante dall'applicazione della nuova IMU. Per quanto riguarda la tassazione sulla seconda casa questa prevede una quota, ad oggi pari al 50% dell'aliquota base del 7,6 per mille, da destinare all'Erario. Attraverso una proiezione, purtroppo ancora non affinata, questo comporterà per le casse comunali un minor introito. Allo stato attuale, purtroppo ancora tutto in fase sperimentale, tanto è che anche il Governo attende il gettito reale con il primo acconto di giugno per definire e affermare la manovra comprese le aliquote.

Il Comune, date le circostanze, può, limitarsi a calibrare la pressione tributaria dell'addizionale IRPEF sui contribuenti più, abbienti. L'addizionale IRPEF viene stabilita allo 0,5 per mille e colpirà i soggetti con un reddito superiore a € 7.500,00=.

**VISTO** l'art. 1, comma 11 del D.L. n.138 del 2011, che consente ai Comuni a partire dal 2012 di variare o istituire l'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. n. 360 del 1998 senza alcun limite entro il valore massimo della Legge istitutiva dello 0,8%;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 AGOSTO 2012;

**VISTI** gli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e l'art. 52 D.Lgs. 446/1997, in merito alla potestà regolamentare dei Comuni;

**VISTO** l'art.42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la competenza dei Consigli Comunali in materia di Statuti e Regolamenti;

**ATTESO** che con Regolamento può essere stabilita dall'Ente una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**CONSIDERATO** che la soglia di esenzione di cui trattasi ai sensi al comma 3-bis dell'art.1 D.Lgs. n.360 del 1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**VISTO** l'allegato Regolamento istitutivo della Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 commi 142, 143, 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

**VISTO** altresì l'art. 1 del D.Lgs. n.360 del 1998 ai sensi del quale i comuni, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale con Deliberazione da pubblicare nel sito individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**PRESO ATTO** che l'efficacia di detta Deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

**DATO ATTO** dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente del Bilancio corrente Comunale;

**RITENUTO** quindi di determinare per l'anno 2012 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,5 %;

**RITENUTO** altresì di disporre l'esenzione sino ad una soglia di reddito imponibile pari a € 7.500,00;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

#### PROPONE

**DI ISTITUIRE** a decorrere dal 1.01.2012 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvandone il relativo Regolamento nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**DI DETERMINARE**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,5 %;

**DI STABILIRE** l'esenzione dall'Addizionale Comunale all'IRPEF per i redditi sino ad una soglia imponibile pari ad € 7.500,00;

**DI FAR RINVIO** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.



IL SINDACO proponente  
Natalino BARBATO

**RITENUTA** la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa esplicitate;

**VISTO** lo schema di **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**, redatto dall'ufficio Tributi, che consta di n. 9 articoli e che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

*Barbato*



**COMUNE DI STIO**  
PROVINCIA DI SALERNO  
Settore Finanziario

*Regolamento*  
*per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef*

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Modalità di applicazione

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Modalità di versamento

Art. 7 – Pubblicazione e informativa

Art. 8 – Rinvio

Art. 9 – Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e/o la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 2**  
**Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0.50%.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Stio (SA) alla data del 1° gennaio.

**Art. 4**  
**Modalità di applicazione**

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

**Art. 5**  
**Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta dai contribuenti con un reddito imponibile inferiore ad € 7.500,00. Resta fermo che la soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Ai fini della determinazione dell'acconto, le aliquote sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre l'anno precedente l'anno di riferimento.

**Art. 7**  
**Pubblicazione e informativa**

1. Il Servizio Finanziario del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.
2. Lo stesso Servizio Finanziario procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento .

**Art. 8**  
**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

## PROPOSTA A CURA DEL SINDACO

### OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

Il Sindaco rappresenta che l'Amministrazione ha ritenuto di dover applicare l'addizionale IRPEF in considerazione di quello che può essere il minore introito derivante dall'applicazione della nuova IMU. Per quanto riguarda la tassazione sulla seconda casa questa prevede una quota, ad oggi pari al 50% dell'aliquota base del 7,6 per mille, da destinare all'Erario. Attraverso una proiezione, purtroppo ancora non affinata, questo comporterà per le casse comunali un minor introito. Allo stato attuale purtroppo ancora tutto in fase sperimentale tanto è che anche il Governo attende il gettito reale con il primo acconto di giugno per definire e affermare la manovra comprese le aliquote.

Il Comune, date le circostanze, può, limitarsi a calibrare la pressione tributaria dell'addizionale IRPEF sui contribuenti più, abbienti.

L'addizionale IRPEF viene stabilita allo 0,5 per mille e colpirà i soggetti con un reddito superiore a € 7.500,00=.

- Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n.138 del 2011, che consente ai Comuni a partire dal 2012 di variare o istituire l'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n.360 del 1998 senza alcun limite entro il valore massimo della Legge istitutiva dello 0,8%;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 AGOSTO 2012;
- Visti gli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e l'art. 52 D.Lgs. 446/1997, in merito alla potestà regolamentare dei Comuni;
- Visto l'art.42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la competenza dei Consigli Comunali in materia di Statuti e Regolamenti;
- Atteso che con Regolamento può essere stabilita dall'Ente una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- Considerato che la soglia di esenzione di cui trattasi ai sensi al comma 3-bis dell'art.1 D.Lgs. n.360 del 1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Visto l'allegato Regolamento istitutivo della Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Richiamato l'articolo 1 commi 142, 143, 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;
- Visto altresì l'art. 1 del D.Lgs. n.360 del 1998 ai sensi del quale i comuni, possono disporre la variazione e l'istituzione dell'aliquota dell'addizionale comunale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

12/11

- Preso atto che l'efficacia di detta Deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- Dato atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente del bilancio corrente comunale;
- Ritenuto quindi di determinare per l'anno 2012 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,5 %;
- Ritenuto altresì di disporre l'esenzione sino ad una soglia di reddito imponibile pari a € 7.500,00 ;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### PROPONE

1. di istituire a decorrere dal 1.01.2012 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvandone il relativo Regolamento nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'Irpef nella misura del 0,5 %;
3. di stabilire l'esenzione dall'Addizionale Comunale all'Irpef per i redditi sino ad una soglia imponibile pari ad € 7.500,00;
4. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.



Il sindaco Il proponente

Dr. Natalino Barbato



# COMUNE DI STIO

PROV SALERNO

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  
PER L'ANNO 2012**

**PARERI ART. 49 COMMA 1° DLGS 18/8/2000 N. 267**

**Il sottoscritto rag. Scarpa Carlo esprime, in ordine alla regolarità tecnica  
della proposta di delibera in oggetto, parere favorevole**

Stio 08/08/2012



il responsabile  
Rag/ Carlo Scarpa

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. dal Responsabile del servizio tributi;

**A MAGGIORANZA** dei voti resi per alzata di mano dai convenuti, presenti e votanti 7:

favorevoli 05 (i restanti);

contrari 02 (CAROCCIA, FEOLA);

astenuti ==

### *Delibera*

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **DI ISTITUIRE** a decorrere dal 1.01.2012 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvandone il relativo Regolamento nel testo allegato SUB A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DETERMINARE**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'Irpef nella misura del 0,5 %;
4. **DI STABILIRE** l'esenzione dall'Addizionale Comunale all'Irpef per i redditi sino ad una soglia imponibile pari ad € 7.500,00;
5. **DI FAR RINVIO** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all' articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell' addizionale Comunale all' IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(Dr. Natalino BARBATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Claudia VERTULLO)



Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. 346 per quindici giorni consecuti dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li 07/09/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Giovanni AMENDOLA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

Dalla Residenza Municipale, li

Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Giovanni AMENDOLA)